

## **Circ. 16 gennaio 2001, n. 3506/C (1).**

### **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 28. Esercizio del commercio su aree pubbliche.**

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.

L'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce due modi per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche:

«a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante».

Al successivo comma 3 stabilisce che:

«L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale».

Mentre al comma 4 specifica che:

«L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esercitata esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale (... omissis).»

Su quanto disposto ai su citati commi 3 e 4 dell'art. 28, si osserva quanto segue.

La disposizione di cui al comma 3, nel sancire che l'autorizzazione è rilasciata dal Comune sede del posteggio e nello specificare che la medesima abilita anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, stabilisce l'ambito di validità territoriale della medesima, il quale è appunto quello regionale.

Il comma 4, al contrario, sancisce esclusivamente che l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato, nel rispetto della normativa regionale, senza prevedere limitazioni territoriali alla medesima.

Ciò significa che nel caso di attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, l'ambito di validità dell'autorizzazione corrispondente non può che essere quello nazionale.

Tanto premesso, si richiama l'art. 28, comma 11, il quale dispone che :

«I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi», procedura comunemente denominata «spunta».

Relativamente a detta disposizione sono stati rappresentati problemi interpretativi in ordine all'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati nei mercati, vale a dire se debba essere limitata a coloro che sono in possesso di autorizzazione per il commercio su

aree pubbliche rilasciata nell'ambito della Regione in cui ha sede il mercato stesso, oppure, al contrario non considerare alcuna limitazione territoriale.

In particolare si tratta di chiarire se i soggetti legittimati cui fa riferimento la citata disposizione di cui al comma 11 siano solo gli esercenti in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) rilasciata da un Comune appartenente alla stessa Regione cui appartiene quello sede del mercato, nonché gli esercenti in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) rilasciata da un Comune appartenente alla medesima Regione cui appartiene il Comune sede del mercato; oppure se, nel caso di autorizzazione di tipo b), all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati possano essere ammessi anche i titolari di autorizzazione di tipo b) provenienti da Regione diversa da quella cui appartiene il Comune sede del mercato.

La risposta è conseguente a quanto precisato dalla scrivente in merito a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 28 e alla relativa diversa validità territoriale delle due tipologie di autorizzazione.

Ciò significa che alla assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati possono essere ammessi gli esercenti titolari di autorizzazione di tipo a) con validità nella Regione dove ha sede il mercato, nonché i titolari di autorizzazione di tipo b) sia provenienti dalla Regione sede del mercato che da altra Regione del territorio nazionale.

Per concludere va rilevato che l'art. 28, al comma 6, dispone che:

"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni."

Al riguardo si osserva che la disposizione, nello specificare espressamente che a detta manifestazione possono partecipare anche gli esercenti in possesso di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente a Regione diversa da quella cui appartiene il Comune sede di svolgimento della fiera, è finalizzata a sancire la possibilità di partecipazione alla medesima degli esercenti titolari di autorizzazione di tipo a), ai quali sarebbe stata infatti preclusa in conseguenza dell'ambito di validità territoriale dell'autorizzazione sancito dal predetto comma 4 dell'art. 28.

Si conclude precisando che su quanto sopra esposto è stato interpellato anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero, il quale, con la nota n. 20337-L37/81 del 14 novembre u.s. ha espresso il proprio accordo.

Il Direttore generale

Dott. Piero Antonio Cinti

**NOTE:**

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.